

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 18 aprile 2016, n. 71

**L.r. 44/2012 e ss.mm.ii. - l. n. 241/1990 e smi – Procedimento di riesame della D.D. n. 128/2015 in ottemperanza all'ordinanza emessa dalla sezione terza del Tar Puglia - sede Bari n. 97 del 11/02/2016- Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica per il "Piano di Lottizzazione Comparto maglia C2.16 della Variante generale al PRG vigente e parte area a servizi adiacente". Autorità Procedente: Comune di Castellana Grotte.**

#### **il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia**

**VISTA** la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

**VISTA** la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*".

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

**VISTO** l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

**VISTO** l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".

**VISTO** il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA"*

**VISTA** la D.G.R. n. 2028 del 10/11/2015, con cui l'Ing. Giuseppe Tedeschi, è stato nominato Dirigente Responsabile *ad interim* della Sezione Ecologia.

#### **VISTI:**

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- il R. R. 4 giugno 2015, n. 13 "*Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo*";
- la L.R. 14 dicembre 2012, n. 44 e s.m.i.;
- il R.R. del 9 ottobre 2013, n.18 e s.m.i.;

**VISTA** altresì l'ordinanza emessa dal Tar Puglia - sede Bari n. 97 del 11/02/2016,

**sulla base dell'istruttoria espletata dagli istruttori, che di seguito si riporta:**

#### **Premesso che**

- con nota prot. n. 5011 del 18/3/2014, acquisita al prot. n. AOO\_89/3207 del 28/3/2014, il Comune di Castellana Grotte faceva istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per il "*Piano di Lottizzazione Comparto maglia C2.16 della Variante generale al PRG vigente e parte area a servizi adiacente*" trasmetteva la relativa documentazione su supporto cartaceo e digitale.
- con nota prot. n. AOO\_089/4697 del 16/5/2014, l'Ufficio VAS (oggi Servizio VAS) chiedeva al Settore Urbanistica del Comune di Castellana Grotte chiarimenti circa l'assetto delle competenze ai sensi della L.R. 4/2014.
- con nota prot. 20162 del 25/11/2014, acquisita al prot. n. AOO\_89/12127 del 9/12/2014, il Comune di Castellana Grotte, riscontrando quanto richiesto, chiariva che "*il Piano di Lottizzazione Comparto maglia C2.16 della Variante generale al PRG vigente e parte area a servizi adiacente costituisce variante al PRG vigente poiché viene traslato l'asse viario della strada di PRG, pertanto l'approvazione definitiva di tale piano ... non spetta all'amministrazione comunale scrivente*";

- con nota prot. AOO\_089/13296 del 24/12/2014, l'Ufficio VAS (oggi Servizio VAS), verificata la completezza della documentazione, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 della l.r. 44/2012, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale (d'ora in poi SCMA):
  - Regione Puglia – Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica); Servizio Tutela delle Acque; Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità; Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
  - ARPA Puglia;
  - Autorità di Bacino della Puglia;
  - AQP;
  - Autorità Idrica Pugliese;
  - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
  - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia;
  - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
  - Azienda Sanitaria Locale Bari;
  - Provincia di Bari – Servizio Edilizia Pubblica e Territorio, Servizio Polizia Provinciale, Protezione civile e Ambiente;
  - Ufficio Struttura tecnica provinciale (Genio Civile) di Bari.

Nella stessa nota veniva raccomandato ai suddetti SCMA di inviare, nel termine di 30 giorni, esclusivamente per via telematica, eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 6 della l.r. 44/2012; si invitava altresì l'Autorità Procedente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 8 della l.r. 44/2012, a trasmettere eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell'ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, nonché, attesa la presenza diffusa di ulivi, ulteriori approfondimenti sul sistema vegetazionale presente.

- con nota prot. n. 148 del 21/1/2015, acquisita al prot. n. AOO\_089/1137 del 28/1/2015, l'Autorità idrica pugliese forniva il proprio contributo;
- con nota prot. 913 del 27/1/2015, acquisita al prot. n. AOO\_089/1143 del 28/1/2015, l'Autorità di Bacino della Puglia specificava che *“non si rilevano vincoli PAI per l'area d'intervento”*;
- con nota pec del 29/01/2015, acquisita al prot. n. AOO\_89/1412 del 3/2/2015, il Comune di Castellana Grotte, riscontrando quanto richiesto, trasmetteva la *“Relazione sul sistema vegetazionale presente”*;
- con nota prot. 12390 del 30/1/2015, acquisita al prot. n. AOO\_089/1490 del 4/2/2015, la Città metropolitana di Bari trasmetteva le proprie osservazioni in merito;
- con nota prot. AOO\_148/320 del 2/2/2015, acquisita al prot. n. AOO\_089/1480 del 4/2/2015, l'Ufficio regionale *“Pianificazione della mobilità e dei trasporti”* trasmetteva il proprio contributo;
- con nota prot. n. 1565 del 4/2/2015, acquisita al prot. n. AOO\_089/1486 del 4/2/2015, la Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia inviava le proprie considerazioni in merito;
- con nota prot. n. AOO\_089/5607 del 27/4/2015 l'Ufficio VAS (oggi Servizio VAS), atteso il *“peso ambientale”* dei contributi dei SCMA, chiedeva al Comune di Castellana Grotte eventuali considerazioni in ordine agli stessi;
- con nota pec del 12/5/2015, acquisita al prot. n. AOO\_089/6766 del 15/5/2015, il Comune di Castellana Grotte riscontrava la suddetta nota, trasmettendo una relazione integrativa ed esplicativa.
- con determinazione dirigenziale n. 228 del 29/06/2015 la Regione Puglia-Servizio Ecologia (oggi Sezione) escludeva il *“Piano di Lottizzazione Comparto maglia C2.16 della Variante generale al PRG vigente e parte area a servizi adiacente”*, nel Comune di Castellana Grotte dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con condizioni e raccomandazioni;
- la società Spinosa s.r.l. ricorreva al Tar Bari con atto n. 123/2016 Reg. Gen., ai fini dell'annullamento della citata determinazione *nella parte in cui ha imposto ai ricorrenti il recepimento di alcune “prescrizioni” inse-*

*rite dalla locale Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici”;*

- con nota pec del 12/01/2016, acquisita al prot. n. AOO\_089/595 del 18/1/2016, l'Avvocatura regionale trasmetteva allo scrivente Servizio il ricorso proposto da controparte;
- con nota prot. n. AOO\_089/1312 del 4/2/2016 questo Servizio trasmetteva all'Avvocatura regionale una relazione dettagliata per la costituzione in giudizio, pervenuta all'avvocato officiato solo in data 11/3/2016;
- il Tar adito, con ordinanza n. 97 del 11/2/2016, accoglieva *“l'istanza cautelare ai fini del riesame”* in quanto *“ritenuto sussistere, ad un primo sommario esame i motivi del ricorso, i requisiti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, affinché la Regione Puglia non costituita, sebbene ritualmente intimata, riesamini la questione alla luce delle censure articolate nel ricorso e delle considerazioni, sostanzialmente adesive del Comune”*,
- con nota prot. n. 3836 del 7/3/2016, acquisita al prot. n. AOO\_089/3459 del 17/3/2016, il Comune di Castellana Grotte comunicava l'esito dell'ordinanza n. 97/2016 del TAR Puglia invitando questo Servizio ad ottemperare a quanto richiesto;
- con nota prot. n. AOO\_024/3574 del 14/03/2016, acquisita al prot. n. AOO\_089/3448 del 17/3/2016, l'Avvocatura regionale trasmetteva l'ordinanza n. 97/2016;
- con nota prot. AOO\_089/3347 del 16/3/2016 questo Servizio, in esecuzione della richiamata ordinanza cautelare, avviava il procedimento di riesame in oggetto, invitando gli enti in indirizzo (Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia e Comune di Castellana Grotte) a voler fornire eventuali proprie osservazioni in 15 giorni dalla data di ricezione della stessa.

**Preso atto che alcun contributo e/o osservazione è pervenuto da parte dei soggetti in indirizzo della nota con cui la presente sezione ha avviato il riesame in esecuzione della ordinanza in oggetto resa dal TAR Bari alla data di adozione del presente provvedimento.**

**Alla luce di quanto articolato in premessa, si illustrano di seguito le risultanze del riesame della determinazione dirigenziale n. 228/2015 relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del *“Piano di Lottizzazione Comparto maglia C2.16 della Variante generale al PRG vigente e parte area a servizi adiacente”*.**

Preliminarmente preme rilevare quanto segue.

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS prevede *in primis*, secondo la norma statale e regionale, la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (cd. SCMA), ossia delle *“pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi”*. I soggetti individuati, in applicazione dei criteri stabiliti agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii. (d'ora in poi legge regionale), sono stati consultati da questo Servizio, in qualità di Autorità competente, al fine di poter trasmettere, nei termini prescritti, il proprio contributo con le finalità e le caratteristiche - espresse all'art. 6 co. 1-2 e all'art. 8, comma 2 ultimo cpv della legge regionale (anche art. 5, comma 1, lettera s del DLgs 152/2006 e s.m.i.)- che di seguito si riportano:

- *“I soggetti competenti in materia ambientale sono consultati, nell'ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge, in ragione delle specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale a essi attribuite dalla normativa statale e regionale vigente e al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nei piani e programmi e di assicurare che gli stessi siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”;*
- *“Il contributo richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale è finalizzato a evidenziare le eventuali criticità ambientali nell'ambito territoriale interessato, nonché i potenziali impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale che potrebbero derivare dall'attuazione di piani e programmi, e le relative misure di prevenzione, mitigazione e compensazione”.*
- *“qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti, l'autorità competente procede comunque a norma del comma 4”.*

Si evidenzia che l'assolvimento delle procedure in materia di VAS, attinenti propriamente alla *"valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*, *"non esonera l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsto, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione"*, come peraltro precisato nel determinato del provvedimento gravato.

In linea generale, il contributo richiesto ai SCMA non necessariamente coincide, ovvero si identifica, con le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, dei quali i Soggetti Competenti in Materia Ambientale dovessero essere per legge titolari in riferimento ai piani/programmi, e/o agli interventi attuativi ivi previsti, oggetto di VAS, essendo lo stesso finalizzato a fornire all'autorità competente evidenze, dati, informazioni e/o considerazioni circa eventuali criticità e peculiarità ambientali presenti nell'ambito territoriale interessato dal piano/programma, nonché potenziali impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale che potrebbero derivare dall'attuazione degli stessi, anche in assenza di vincolistica di qualsivoglia natura.

Per quanto attiene alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione di che trattasi, nell'ambito delle suddette consultazioni intervenivano diversi soggetti, fra cui la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 1565 del 4/2/2015, acquisita al prot. n. AOO\_089/1486 del 4/2/2015, e la Città Metropolitana di Bari, con nota prot. 12390 del 30/1/2015, acquisita al prot. n. AOO\_089/1490 del 4/2/2015, che evidenziavano, entrambe, alcune criticità e impatti derivanti dall'attuazione del Piano in oggetto.

In particolare, la Soprintendenza concludeva il proprio contributo rilevando che *"il piano proposto debba essere ulteriormente approfondito nell'ambito degli scenari strategici di sviluppo urbano e di tutela paesaggistica"* ed evidenziando alcuni *"aspetti da rivedere"*.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, dalla documentazione agli atti del procedimento risulta evidente che, nel caso di specie, il contributo fornito dalla Soprintendenza non è stato reso ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (previsto, invero, per i progetti di interventi che *"interessino immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157"*), bensì, da un lato al fine di fornire elementi utili a perseguire gli obiettivi di protezione ambientale e promozione dello sviluppo sostenibile posti a fondamento della VAS, che, come emerge dall'ordinamento vigente, è posta a salvaguardia sia dell'ambiente sia del patrimonio culturale (art. 6, comma 1 del D.Lgs. 152/2006), e che quest'ultimo risulta definito con esplicito ed esclusivo riferimento al D.Lgs. 42/2004 (art. 5, comma 1, lettera d), e altresì d'altro canto per anticipare eventuali criticità destinate ad essere evidenziate nei successivi procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (laddove richiesta) relativa ad interventi effettuati in attuazione del piano/programma. Tanto in virtù delle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee, n. 6 del 19/03/2010 (scaricabile dal sito web <http://www.beap.beniculturali.it/opencms/opencms/BASAE/sito-BASAE/ma/paesaggio/Circolari-esplicative-e-pareri/index.html>).

Ciò detto, si fa presente che l'Autorità procedente per la VAS (ossia il Comune di Castellana Grotte), con particolare riferimento agli esiti della fase di consultazione con i SCMA, pur avendone facoltà, non trasmetteva *"all'autorità competente, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati nell'ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi"*, articoli 2, comma 1 e lettera f) e 8, comma 3, della legge regionale. Tale possibilità, puntualmente richiamata da questo Servizio (allora Ufficio) nella nota prot. AOO\_089/13296 del 24/12/2014 di avvio delle stesse consultazioni, veniva quindi reiterata dallo stesso con nota prot. n. AOO\_089/5607 del 27/4/2015, invitando la medesima amministrazione, atteso *"il peso ambientale delle osservazioni"* pervenute, a volersi esprimere, in ragione del comma 4 del medesimo articolo (*"sentita l'autorità procedente"*).

Il Comune di Castellana Grotte, quindi, con PEC del 12/5/2015 inviava una *“relazione integrativa ed esplicativa”* che evidenziava specificamente la coerenza del PdL in oggetto con i vincoli di cui al PPTR, concludendo che *“l'intervento in argomento, per localizzazione per tipologia e per entità, non costituisce pregiudizio alla conservazione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti; ovvero non crea alcun pregiudizio alla conservazione delle figure territoriali di lunga durata presenti nell'Ambito e nella specifica Figura paesaggistica di riferimento in cui l'intervento in parola si colloca”*.

Sulla base degli elementi di cui all'Allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto di tutto quanto sopra riportato (contributi pervenuti e osservazioni dell'Autorità procedente) questo Servizio:

escludeva quindi che il PdL in oggetto, potesse avere, nella sua attuazione, impatti *“significativi”* sull'ambiente, inteso come *“sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici”* (art. 5, comma 1, lettera c, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), *“fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente ed a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, adeguando la pianificazione proposta e integrando, ove necessario, gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla sua data di approvazione definitiva”* :

(omissis)

*“si tenga conto dei contributi resi in sede di consultazione dalla Città metropolitana di Bari e dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, adeguando la pianificazione proposta e integrando, ove necessario, gli elaborati di piano a tutte indicazioni espresse dagli stessi Enti”*.

Pertanto secondo quanto indicato nell'ordinanza cautelare resa dal TAR Bari, che ha *“rilevato che i motivi di ricorso muovono dal presupposto che l'area interessata dal piano di lottizzazione, tuttora tipizzata dal PRG come zona omogenea C di espansione, non sia inserita nell'alveo di una zona rurale, come invece ritenuto nel provvedimento gravato, che, per questo, ne riduce i parametri urbanistici propri della zona C di PRG”*, questo Servizio, per quanto di propria competenza, ha riesaminato la questione nel dettaglio *“alla luce delle censure articolate nel ricorso e le considerazioni sostanzialmente adesive del Comune”*. In particolare, in merito alle prime, si riporta quanto di seguito.

1) *Nessuna comunicazione sullo svolgimento dell'iter procedimentale relativo al Piano Esecutivo de quo è stata mai inviata ai soggetti che hanno proposto il piano di lottizzazione de quo o ai loro tecnici.*

Risulta evidente che gli elaborati in possesso di questa amministrazione forniti per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione di che trattasi, formalmente avviata dall'Autorità procedente (il comune di Castellana Grotte), come prevede la già richiamata norma, sono redatti e sottoscritti dai proponenti ricorrenti. Lo stesso dicasi sia per la *“relazione sul sistema vegetazionale presente”*, richiesta da questo Servizio (allora Ufficio) nota prot. AOO\_089/13296 del 24/12/2014 e trasmessa con nota pec del 29/01/2015 dal Comune, che per la *“relazione integrativa ed esplicativa”*, trasmessa, a seguito della richiesta di chiarimenti di questo Servizio (allora Ufficio), dal Comune con nota pec del 12/5/2015.

Ciò dimostra inequivocabilmente che i proponenti e i loro tecnici fossero a piena conoscenza dell'iter procedimentale, in quanto autori delle relazioni integrative fornite dall'Autorità procedente durante lo svolgimento dello stesso.

Giova precisare, in ogni caso che le norme di riferimento nazionali e regionali per la VAS, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 44/12 e ss.mm.ii., disciplinano specificatamente i rapporti fra l'Autorità competente per la VAS e l'Autorità Procedente, ossia *“la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma”* (art. 5 comma 1 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Ciò in quanto il procedimento di VAS è qualificabile quale sub procedimento di un più ampio procedi-

mento di pianificazione o programmazione, in cui, in molti casi, ma non tutti, il proponente è un soggetto diverso dall'Ente che lo approva. Il sub procedimento di VAS, in ogni caso, è richiesto dall'Autorità procedente che, pur nella consapevolezza del carattere non definitivo della proposta di piano e con le prerogative dell'organo titolare della sua definitiva approvazione, ne condivide i presupposti normativi e amministrativi, le analisi urbanistiche, territoriali e ambientali e le linee di indirizzo. Per tali finalità, la L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. agli articoli 8, 9 e 11, prevede che la stessa Autorità Procedente formalizzi la proposta di piano, contestualmente alla sua trasmissione all'autorità competente per la VAS, con uno specifico atto amministrativo, monocratico o collegiale. Tanto anche al fine di evitare che l'Autorità Competente sia chiamata ad esprimere le proprie valutazioni esclusivamente sulla base di una documentazione di piano elaborata dal proponente, che non è reputato per legge all'attività di governo del territorio. Il Comune di Castellana Grotte difatti, ai fini dell'avvio della procedura in oggetto, trasmetteva la DGC n. 37 del 26/02/2014 avente ad oggetto *"presa d'atto del Rapporto Preliminare di verifica ai sensi della L.R. 44 del 14/12/2012"*.

Tutto ciò premesso, è del tutto indiscutibile che tali "comunicazioni" attengono più propriamente ai rapporti fra Autorità procedente e proponente, che eventualmente possono in sinergia ridefinire il piano al fine di *"contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione"* (art. 1 co. 3 lett. b della legge regionale).

## 2) *Eccesso di potere per errore nei presupposti.*

L'esito della citata determinazione è motivata dall'istruttoria tecnica in essa riportata, che si riconferma e si richiama integralmente.

Tale istruttoria è stata espletata, come prescritto dalla norma nazionale e regionale, in piena aderenza ai criteri di cui all'allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, tenendo conto dei contributi espressi dai SCMA e di quanto fornito dalla stessa Autorità procedente con la citata nota PEC del 12/5/2015. Di seguito si riportano i suddetti criteri per la verifica di assoggettabilità:

1. *"Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
  - a. *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
  - b. *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
  - c. *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
  - d. *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*
2. *Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
  - a. *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
  - b. *carattere cumulativo degli impatti;*
  - c. *natura transfrontaliera degli impatti;*
  - d. *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
  - e. *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
  - f. *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
    - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
    - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
  - g. *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale."*

E' evidente che l'istruttoria pertanto è fondata propriamente su presupposti di natura "ambientale", oggetto specifico della VAS, valutando il "peso ambientale" dei rilevati mossi dai SCMA in termini di impatto ambientale e considerando le caratteristiche proprie del piano, delle aree e degli impatti generabili (deducibili dal Rapporto preliminare fornito, dalle successive relazioni e dagli atti in uso dall'ufficio). A tal proposito si rimanda alle conclusioni in calce alla citata determinazione, che sintetizzano le motivazioni che hanno portato all'esito conclusivo.

3) *Mancata considerazione dello stato reale dei luoghi, istruttoria carente, omessa considerazione della disciplina urbanistica edilizia che ha preformato lo sviluppo della città.*

L'istruttoria è stata svolta, come anzidetto, sulla base dei criteri di cui all'allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, suddividendola per l'appunto nei paragrafi:

1. *Caratteristiche del piano*
2. *Caratteristiche dell'area interessata*
3. *Caratteristiche degli impatti*

In particolare gli aspetti relativi alla "disciplina urbanistica-edilizia" e allo "stato reale dei luoghi" sono riportati dettagliatamente e rispettivamente nei paragrafi 1 e 2 del gravato provvedimento.

Relativamente allo "stato reale dei luoghi", non si comprendono a tal proposito le censure mosse da parte avversa, secondo cui lo scrivente servizio avrebbe errato nel considerare che l'area in questione, all'attualità, è di fatto destinata ad uso agricolo. Invero, come riportato nella citata istruttoria, a pagina 41 del RAP (rapporto ambientale a firma degli stessi ricorrenti) si legge testualmente: "lo stesso lotto rappresenta una delle ultime aree agricole residuali" e nella "relazione sul sistema vegetazionale presente" si evidenzia che "L'area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di piante di ulivo e mandorlo e solo una piccola parte è adibita alla semina di legumi (fave). In tutta l'area interessata dal Piano di Lottizzazione si contano circa 200 piante di ulivi" Di questi 29 presentano il carattere di monumentalità ai sensi della L.R. 14/2007 e "una trentina (sono) molto giovani e di recente piantumazione".

Nell'istruttoria, di cui alla Determinazione in oggetto, si tiene conto inoltre del contesto a contorno dell'area, delineando sinteticamente, per questa porzione di territorio, alcuni elementi distintivi dello "sviluppo della città": "l'area del Piano, pur essendo inserita in una matrice fortemente antropizzata (rete ferroviaria, rete stradale principale, piattaforma commerciale, tessuto urbano), rappresenta di fatto un piccolo residuo di "campagna urbanizzata" caratterizzata dalla presenza di ulivi (circa n. 200), anche di una certa importanza (n. 29 sono monumentali ai sensi della l.r. 14/2007) e di tratti della componente storica (muretti a secco). Il contesto più ampio è caratterizzato infatti da un mosaico di aree urbane, infrastrutture e aree rurali, dove accanto a preesistenze di usi agricoli caratteristiche della zona, importanti sia dal punto di vista paesaggistico che ecologico (clima urbano, mantenimento della biodiversità, permeabilità dei suoli, ecc.), si affianca una crescente urbanizzazione che le diluisce, interrompendone la continuità".

Per quanto riguarda gli aspetti di natura propriamente urbanistica, riportati con cura nell'istruttoria al paragrafo *Caratteristiche del piano*, si fa presente che questi ineriscono la valutazione ambientale in oggetto solo al fine di consentire la definizione della natura e del peso degli impatti che possono derivare dall'attuazione dello stesso piano, ma non può condizionare la verifica dello stato reale dei luoghi, che risponde ad altro tipo di valutazioni ed esigenze.

La censura del ricorso parte, invece, dal presupposto (errato) di confondere *sic et simpliciter*, dal punto di vista ambientale, lo "stato reale dei luoghi" con la relativa destinazione urbanistica (nel caso di specie una zona di espansione di tipo "C"). Ma ciò dal punto di vista ambientale non è corretto.

Del resto, occorre considerare che la predetta destinazione urbanistica non è mai stata oggetto, in precedenza, di verifiche e valutazioni ambientali, in quanto il Piano Regolatore Generale comunale di Castellana Grotte, risalente al 1995, all'evidenza non è stato sottoposto a VAS. A maggior ragione, oggi, la valutazione ambientale dei piani attuativi deve essere particolarmente attenta e doviziosa.

4) *Violazione dell'art. 83, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale*

*Regionale (omessa applicazione).*

Come già innanzi rappresentato, la verifica di assoggettabilità alla VAS ha lo scopo di valutare se l'attuazione di un piano possa avere effetti significativi sull'ambiente e debba essere quindi sottoposto a valutazione, secondo le disposizioni della richiamata legge. Pertanto non si comprende la censura in epigrafe, atteso che alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS non compete l'eventuale accertamento di compatibilità paesaggistica ivi richiamato.

L'istruttoria, invero, sempre in applicazione dei citati criteri, in particolare i punti 1.b, 2.f e 2.g (riportati al precedente paragrafo 2), ha considerato la pianificazione sovraordinata esclusivamente per l'inquadramento dell'area in oggetto nel suo contesto di riferimento e per definire le criticità e le peculiarità presenti sotto il profilo propriamente ambientale; prescindendo da eventuali accertamenti di compatibilità di cui alle specifiche norme di settore e di competenza di altri enti a questo preposti per legge. A tali fini, nello specifico per la sola definizione delle eventuali peculiarità paesaggistiche, con la citata nota (prot. n. AOO\_089/5607 del 27/4/2015) questo Servizio ha infatti chiesto all'Autorità procedente "aggiornamenti circa lo stato di avanzamento del procedimento di "accertamento di compatibilità paesaggistica" di cui all'art.91 delle NTA del PPTR, ove dovuto" e nel gravato provvedimento ha quindi precisato che "In ogni caso si rammenta che ai sensi dell'art. 96 delle relative NTA dovrà essere acquisito il Parere di compatibilità Paesaggistica sul Piano in oggetto" e anche "si raccomanda ... l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza, in particolare, ove non vi siano differenti disposizioni in merito, quello di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR".

5) *Assoluta sproporzione ed apoditticità delle condizioni che si intendono imporre*

Si fa presente che la gravata prescrizione, unitamente alle altre, è condizione di esclusione dalla VAS ed in particolare incide sull'esercizio della potestà pianificatoria comunale esclusivamente e limitatamente all'"an" della scelta da operare nell'iter urbanistico di approvazione del piano al fine di assicurare la non significatività dei possibili impatti ambientali derivabili dall'attuazione dello stesso. Il provvedimento è quindi "vincolante" nella misura di dover "tenere conto dei contributi espressi" e non nel merito di "come adeguare il piano agli stessi". Tanto è viepiù dimostrato dalle espressioni "si tenga conto" e "ove necessario" presenti nel testo della prescrizione contestata dai ricorrenti.

Pertanto, l'amministrazione comunale conserva ed esercita ampia discrezionalità in materia pianificazione urbanistica, anche con riferimento ai contenuti e alle modalità di attuazione della suddetta prescrizione in relazione allo *jus aedificandi* dei lottizzanti. In tal senso, la prescrizione impartita da questo Servizio non esclude, anzi al contrario è orientata ad una migliore e più efficace modalità di collaborazione attiva fra questi ultimi e l'amministrazione comunale al fine di definire per il piano la migliore soluzione possibile anche dal punto di vista "ambientale", proposta peraltro avanzata dagli stessi ricorrenti al punto 7 del ricorso di che trattasi.

La decisione dell'Amministrazione comunale di sospendere il procedimento urbanistico "a causa delle determinazioni assunte dalla Soprintendenza", al fine di ottemperare alla prescrizione impartita, ricade quindi nella regolare autonomia dell'Ente locale. A tal proposito, si richiama quanto specificato nella Cir. Reg. n. 1/2005 "Linee interpretative per l'attuazione della L.R. n. 20/2001 e della L.R. n. 24/2004" approvata con la DGR n. 1437 del 18 ottobre 2005: "l'art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che al Comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano l'assetto e la utilizzazione del territorio, conformemente alla risalente normativa statale e regionale che attribuisce all'Ente locale la competenza alla adozione dello strumento urbanistico generale".

Relativamente alle "considerazioni" del Comune di cui alla memoria di costituzione dell'8.02.2016 si riporta quanto di seguito.

A. *Il Comune di Castellana Grotte si costituisce nel giudizio indicato, confidando che la invocata decisione del TAR fornisca le necessarie indicazioni per il successivo svolgersi del procedimento.*

*...omissis...*

*l'amministrazione comunale attende che l'adito del Giudice amministrativo statuisca, anche in sede cautelare, le linee a cui dovrà conformarsi nella definizione del procedimento pianificatorio.*

A tal proposito, non si comprende l'atteggiamento contraddittorio e tardivo del Comune di Castellana Grotte, che solo ora in tale sede chiede alla giustizia amministrativa "indicazioni" e "linee a cui conformarsi". Si rileva difatti che:

- alla Determinazione dirigenziale n. 228/2015, il Comune non ha mai chiesto, nel principio di leale collaborazione, a questo Servizio, emissario dell'atto, sia formalmente che informalmente, i desiderati chiarimenti in merito;
- il Comune, titolare delle competenze di governo del territorio, ha sospeso senza indugio e in piena autonomia "il procedimento di adozione ed approvazione del Piano di Lottizzazione in questione fino a quando i soggetti proponenti il Piano non avessero adeguato le tavole progettuali".

Altresì, si richiama quanto prima riportato al punto 5, in merito all'autonoma discrezionalità dell'Autorità procedente, in tema di governo del territorio, nell'ottemperanza alla gravata prescrizione.

*B. L'atto regionale del 29.6.2015 n. 228, che ha recepito integralmente il parere della Soprintendenza, detta invece prescrizioni che incidono direttamente sui parametri previsti dal PRG in ordine alla densità, ai volumi edificabili, all'altezza e alla tipologia degli edifici.*

*Di conseguenza, il procedimento di verifica alla VAS del Piano di Lottizzazione si è trasformato nella introduzione di nuovi parametri urbanistici al di fuori del procedimento tipico della variante al PRG.*

In merito a tale considerazione si richiama quanto riportato ai suddetti punti 1 e 5 e si evidenzia che la stessa prescrizione in nessun punto "recepisce integralmente" i contenuti del "parere" della Soprintendenza, ma invero rimanda al contributo della medesima imponendo una riflessione in merito alle considerazioni sollevate nello stesso.

Giova rammentare, in linea generale, che il provvedimento di verifica è "obbligatorio e vincolante" (art. 2 co. 1 lett. j della legge regionale e art. 5 co. 1 lett. n del D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) e può definire prescrizioni al fine di escludere il piano o programma dalla valutazione (art. 8 co. 4 della legge regionale e art. 12 co. 4 del D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

*C. Il provvedimento regionale riconosce espressamente che il Piano di Lottizzazione proposto rispetta il vigente PRG e che, a parere del dirigente regionale, occorrerebbe rivedere le linee guida di sviluppo urbanistico e di governo del proprio territorio.*

A tal proposito si riportano le raccomandazioni in coda al provvedimento gravato a cui l'Autorità procedente fa riferimento:

*"Si raccomanda altresì al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):"*  
(omissis)

*"di rivedere le linee guida di sviluppo urbanistico e di governo del proprio territorio, tenendo conto più propriamente degli aspetti ambientali rilevati nel presente provvedimento e valorizzando il ruolo della "campagna urbanizzata", la sua funzione tampone e di connessione ecologica con le aree naturali presenti nelle vicinanze. Ciò in relazione ai futuri atti di pianificazione territoriali (generali e attuativi) che l'amministrazione intendesse mettere in atto".*

E' esplicitamente indicato che tale raccomandazione va considerata "in relazione ai futuri atti di pianificazione territoriali (generali e attuativi) che l'amministrazione intendesse mettere in atto" al fine di prevenire gli impatti cumulativi proprio in relazione al mosaico di situazioni presenti nel contesto in cui grava, la seppur piccola, area in esame.

Per inciso si fa notare che l'Amministrazione comunale non ha fornito, in relazione agli impatti cumulativi, un quadro delle pressioni ambientali delle situazioni a contorno, a partire dalla piastra commerciale a ridosso

dell'area. Pertanto, la valutazione in oggetto, *“attese le caratteristiche e le dimensioni dell'area interessata nonché la natura e l'entità delle trasformazioni previste, ... [per cui gli impatti generabili dal Piano] possano essere controllati assicurando il rispetto ulteriori disposizioni, oltre a quelle già indicate sia dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali nella consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012 sia di quanto suggerito nello stesso RAP”*, ha voluto demandare all'amministrazione comunale tali valutazioni e le conseguenti scelte, nell'alveo di procedimenti di pianificazione più adeguati a meglio valorizzare, in un ottica di maggiore raggio, le peculiarità ambientali del territorio comunale (fra cui anche piccoli lembi di campagna come quello in esame).

Tale raccomandazione, per sua natura diversa dalle prescrizioni, considera giustamente le difficoltà oggettive e i tempi legati alle procedure di pianificazione urbanistica, non imponendo alla stessa amministrazione termini e modalità per la sua applicazione e rimanendo solo un indirizzo non immediatamente vincolante.

*D. Il Comune si chiede se l'approvazione del Piano di Lottizzazione in questione – che pur non comporta impatto significativo sull'ambiente, secondo l'espressa dichiarazione del provvedimento regionale – debba imporre una variante al PRG concernente il solo comparto in questione, al fine di modificare in senso restrittivo i parametri urbanistici; ovvero se sia sufficiente una modifica progettuale del Piano di lottizzazione.*

Si rileva ancora da parte del Comune una profonda confusione relativamente agli effetti del provvedimento gravato: la stessa Amministrazione ritiene che il citato provvedimento incida sul procedimento urbanistico modificando direttamente i parametri urbanistici, pur d'altro canto rilevando che *“le modalità operative per introdurre le “prescrizioni” (concernenti parametri urbanistici in difformità al PRG) al Piano di Lottizzazione non appaiono individuate dal provvedimento regionale”*.

In realtà, come precedentemente argomentato, le modalità di recepimento della gravata prescrizione, tenuto conto delle considerazioni della Soprintendenza, sono rimesse all'Amministrazione comunale, che quindi conserva, in tale fattispecie, piena autonomia in materia di governo del territorio. Detto ciò, rimane nella responsabilità della stessa amministrazione quella di scegliere se richiedere ai lottizzanti *“ove necessario e/o opportuno”* una modifica al progetto Piano di lottizzazione o ancora introdurre *“ove necessario e/o opportuno”* ulteriori indicazioni nelle norme di attuazione dello stesso Piano di lottizzazione per evitare che vengano rese vane le considerazioni ambientali venute in evidenza nella procedura in oggetto *“(ad esempio per sopraelevare o ampliare gli edifici in conformità al PRG)”*.

A tal proposito, si consideri che gli indici e parametri urbanistici previsti nel PRG esprimono valori massimi di edificabilità, i quali possono essere attuabili nei limiti in cui non vi ostino fondate motivazioni di pubblico interesse, ad es. legate, come nel caso di specie, a esigenze di tutela ambientale, tanto più che il PRG del Comune di Castellana Grotte non è mai stato sottoposto a VAS –come si è già esposto.

Ogni riferimento alla necessità di adottare addirittura una variante puntuale al PRG appare errato ed inconferente.

Ove poi l'Amministrazione comunale, titolare del potere di iniziativa nell'ambito dell'esercizio della funzione pianificatoria del proprio territorio, intendesse rivedere lo strumento generale, onde adeguarlo alla normativa ambientale e vincolistica sopravvenuta al vigente PRG, valutandone autonomamente la necessità e/o l'opportunità, ciò non potrebbe in alcun modo essere impedito e rientrerebbe nell'esercizio delle ordinarie attribuzioni dell'ente locale di prossimità.

**In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto altresì conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene di dover concludere il presente procedimento di riesame, in esecuzione dell'ordinanza resa dalla sezione terza del TAR Bari n. 97/2016, confermando la determinazione dirigenziale n. 228/2015 con tutte le prescrizioni e raccomandazioni già nella stessa riportate, ad eccezione della prescrizione gravata che di seguito, ai fini di una corretta e appropriata applicazione, si riformula:**

- si tenga conto dei contributi resi in sede di consultazione dalla Città metropolitana di Bari e dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, adeguando, ove necessario e/o opportuno, il piano di lottizzazione proposto alle indicazioni espresse dagli stessi Enti.

### **Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003**

#### **Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.

#### **“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.II.”**

**Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

### **DETERMINA**

- di **dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di **concludere** il presente procedimento di riesame, in esecuzione dell'ordinanza resa dalla sezione terza del TAR Bari n. 97/2016, confermando la determinazione dirigenziale n. 228/2015 con tutte le prescrizioni e raccomandazioni già nella stessa riportate, ad eccezione della prescrizione gravata che di seguito, ai fini di una corretta e appropriata applicazione, si riformula:  
*“si tenga conto dei contributi resi in sede di consultazione dalla Città metropolitana di Bari e dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, adeguando, ove necessario e/o opportuno, il piano di lottizzazione proposto alle indicazioni espresse dagli stessi Enti”.*
- di **demandare** all'autorità procedente, comune di Castellana Grotte, **l'assolvimento degli obblighi** stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di **pubblicare e dare evidenza** nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e **le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite**;
- di **precisare** che il presente provvedimento:
  - è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento;
  - non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma

previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio VAS:
- all' Autorità procedente – **comune di Castellana Grotte**;
  - al **Servizio Urbanistica** e al **Servizio Assetto del Territorio** – Regione Puglia;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
  - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l. 241/1990 e ss.mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

il Dirigente a.i. della Sezione Ecologia  
Ing. G. Tedeschi